



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 88

Prot. n. 8325

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica "U. Dini" del 14 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Matematica e Informatica "U. Dini",

EMANA



Il seguente Regolamento:

Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2 *(Sede amministrativa)*

1. Il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” ha la propria sede amministrativa presso la sede di Viale Morgagni 67/A, CAP 50134, Firenze.

Art. 3 *(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)*

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell’ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento per i tempi comunicati alla Direzione del Dipartimento con la verifica degli obblighi assicurativi.
2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Accedono e partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che collaborano con un professore o ricercatore afferente o con un membro del Dipartimento, per motivi di ricerca, applicazioni e/o didattica. Su comunicazione di un professore o ricercatore afferente al Dipartimento, il Direttore provvede ad



autorizzare, per specifiche esigenze, l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture ed ai suoi servizi, a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1, 2. La comunicazione deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento e gli estremi della copertura assicurativa.

4. Gli orari e le modalità di accesso ai locali del Dipartimento saranno resi pubblici sul sito web.

Art. 4

(Organi del Dipartimento)

Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 5

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11, comma 1, e 12 comma 1, 2, 3 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 6

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta.
2. Eccezionalmente il Consiglio di Dipartimento può essere convocato con motivata procedura di urgenza. In tal caso i membri del Consiglio sono avvisati almeno 48 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante inserimento nel sito web del Dipartimento, secondo la normativa di Ateneo.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore ed inseriti nella convocazione. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta di un argomento provenga da almeno un terzo dei



componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva, nel rispetto dell'art.8 comma 3 lettera c dello Statuto.

7. Modifiche o integrazioni dell'o.d.g., rese necessarie dopo la convocazione ufficiale ed inviate preventivamente ai componenti del Dipartimento, devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti all'inizio della riunione.
8. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
9. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
10. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
11. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
12. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
13. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive. In quest'ultimo caso il Direttore provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio di Dipartimento copia del verbale da approvare.
14. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile, entro due mesi dall'approvazione, sul sito web del Dipartimento, secondo le norme comuni deliberate dagli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 7

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento si avvale, come prassi ordinaria, del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. E' istituita la Commissione permanente: DIDATTICA.
3. La composizione e la definizione dettagliata dei compiti istituzionali delle commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse.



4. Ciascuna commissione permanente è composta da almeno tre membri del Consiglio di Dipartimento, uno dei quali è indicato come Presidente nella delibera di cui al comma 3.
5. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Presidente di una Commissione ha la facoltà di invitare alle riunioni della Commissione persone esterne alla Commissione stessa, senza che queste abbiano diritto di voto.
6. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 8

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, le seguenti:
2. delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca conseguiti dai suoi membri;
3. delibera criteri e modalità di eventuali anticipazioni su fondi di ricerca tali da assicurare la dovuta copertura finanziaria.
4. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 9

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta da nove membri fra professori e ricercatori, eletti dai professori e ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto e secondo modalità che saranno oggetto di una delibera del Consiglio di Dipartimento approvata nella prima seduta utile successiva all'approvazione del presente Regolamento da parte degli organi di Ateneo.
2. Qualora si prevedano eletti in rappresentanza, le elezioni dei membri possono essere ripetute limitatamente al completamento delle rappresentanze individuate.
3. La commissione ha un mandato di due anni, rinnovabile per altri due.
4. La commissione designa, con le modalità indicate dall'art. 10 successivo il proprio Presidente che la convoca e ne dirige i lavori.



5. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della Commissione persone esterne alla Commissione stessa, senza che queste abbiano diritto di voto.
6. La convocazione, comprensiva di ordine del giorno, è resa disponibile sul sito web del Dipartimento secondo la normativa di Ateneo ed inviata ai membri del Dipartimento almeno 48 ore prima della seduta.
7. Su delibera a maggioranza qualificata del Consiglio di Dipartimento la Commissione può venire integrata da tre membri esterni italiani o stranieri scelti fra scienziati esperti in alcune delle tematiche scientificamente coltivate dal Dipartimento.
8. Il verbale delle sedute è approvato entro la seduta successiva e reso disponibile sul sito web del Dipartimento secondo la normativa di Ateneo.

Art. 10

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento almeno sette giorni di anticipo.
3. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 11

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento, esercita le competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 12

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.



2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 13
(*Vicedirettore*)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 14
(*Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione*)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a. Il Direttore, che la presiede;
 - b. Undici professori e ricercatori eletti con le modalità di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo, secondo le rappresentanze individuate con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento (approvata a maggioranza assoluta dei presenti).
 - c. Un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d. Due rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletti da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le elezioni stesse. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali. Le elezioni possono essere ripetute limitatamente al completamento delle rappresentanze individuate dal Consiglio di Dipartimento.
4. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore per le rappresentanze di cui al comma 1.
5. L'elettorato passivo della Giunta deve soddisfare, al momento dell'elezione, i seguenti requisiti di rappresentanza:
 - contenere almeno 6 persone che svolgono la loro attività di didattica nella Scuola di Scienze;



- contenere almeno 2 persone che svolgono la loro attività di didattica nella Scuola di Ingegneria;
 - contenere almeno 2 persone non appartenenti alle scuole su nominate.
- Inoltre, facendo riferimento all'Allegato 1 del presente verbale, tra gli undici eletti dovranno essere presenti:
- a. almeno 2 persone appartenenti al raggruppamento R1;
 - b. almeno 2 persone appartenenti al raggruppamento R2;
 - c. almeno 2 persone appartenenti al raggruppamento R3.
6. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di età. Qualora tale situazione si presenti per la componente studentesca, si fa riferimento alle regole previste dal Regolamento per l'Ateneo.
7. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro cinque giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

Art. 15

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Il verbale delle sedute è approvato entro la seduta successiva e reso disponibile sul sito web del Dipartimento secondo la normativa di Ateneo.

Art. 16

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a. coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b. esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c. delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 8, co. 4, del presente Regolamento.
 - d. è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.



Art. 17

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'eventuale istituzione e disattivazione di Unità di ricerca viene regolamentata dall'art. 20 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. L'eventuale istituzione viene disciplinata da una apposita delibera del Consiglio di Dipartimento.

Art. 18

(Responsabile amministrativo)

1. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ai compiti di supporto degli organi dipartimentali, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle attività gestionali e strumentali è preposto un Responsabile Amministrativo, secondo quanto disciplinato da apposito atto organizzativo del Direttore Generale di cui verrà data comunicazione al Consiglio da parte del Direttore del Dipartimento.

Art. 19

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno sette giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione le elezioni della Giunta di cui all'art. 14 sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere entro i dieci giorni successivi.



2. Sempre in prima applicazione le elezioni della commissione di indirizzo e autovalutazione di cui all'art. 9 sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere entro i dieci giorni successivi.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, dello Statuto, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio dei componenti della giunta transitoria di cui all'art. 26, comma 9, del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 21

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi

Allegato A

I Settori scientifico-disciplinari di riferimento al Dipartimento sono organizzati, per scopi di semplificazione amministrativa, nei seguenti tre raggruppamenti:

R1: MAT01 Logica matematica) – MAT02 (Algebra) – MAT03 (Geometria) – MAT04 (Matematiche complementari);

R2: MAT05 (Analisi matematica) – (MAT06)(Calcolo delle probabilità e statistica matematica);

R3: (MAT07 (Fisica matematica) – MAT08 (Analisi numerica) – MAT09 (Ricerca Operativa) —INF01 (Informatica).